

Polizza Incendio

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione Prodotto: "Casa Futuro - Mutuatario"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza, riservata ai clienti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, tutela il proprietario del fabbricato, o una sua porzione, per i danni causati allo stesso da incendio e altri rischi accessori.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio del fabbricato:** tutela il proprietario del fabbricato assicurato per danni materiali e diretti al fabbricato o a una porzione dello stesso, e al relativo contenuto, se assicurato, causati da incendio e rischi accessori quali:
 - Incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
 - Fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
 - Esplosione, implosione o scoppio, anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
 - Caduta di aerei, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - Urto di veicoli o natanti, non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito su pubbliche vie o aree ad esse equiparate;
 - Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori anche a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

La garanzia è inoltre estesa alle spese di rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati e alle spese di demolizione, sgombero, trasporto a idonea discarica, trattamento o smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio del fabbricato** – non sono assicurabili i fabbricati:
 - Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
 - Adibiti per meno del 51% a civile abitazione e se contengono depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
 - Che non siano interamente costruiti in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione e/o:
 - Se costruzione di uso comune: che non abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.
 - Se costruzione in bioedilizia: che non abbiano strutture realizzate con prodotti specifici precostituiti, non siano certificate Rei (o altro equivalente) dalla casa costruttrice, la struttura non sia posizionata e ancorata a una fondazione a platea.



Ci sono limitazioni alla copertura?

! Incendio del Fabbricato

La garanzia Incendio del Fabbricato è limitata al valore dichiarato sulla scheda di polizza e non potrà comunque essere superiore a 1.500.000.

Sono esclusi i danni:

- Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- Causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- Causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Causati da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio
- Derivanti da eventi atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- Derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- Derivanti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Subiti da archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il mondo intero.
- ✓ Il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano



Che obblighi ho?

- Pagare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.
- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale e parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il premio può essere pagato mediante unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio è pagato in via anticipata.
- Il pagamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico, e pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'impresa o dell'intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha durata pari alla durata del mutuo senza tacito rinnovo. Ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se il premio o le rate di premio non vengono pagati alle successive scadenze, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- L'assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.



Come posso cancellare il contratto?

- Il recesso può avvenire:
 - In caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza, se in questo periodo non è avvenuto alcun sinistro. Il Contraente riceverà in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte;
 - Entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza inviando la richiesta mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto senza applicare a tuo carico nessun onere. Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto a cui saranno però trattenute le spese sostenute e le imposte versate alla Compagnia.
 - Mediante lettera raccomandata A/R dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
 - In caso di sinistro, entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R., con effetto dal 30esimo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Compagnia rimborsa al contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia e non goduta.